



CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI
ANNA MARIA PITZOLU
GIUSEPPE VINCENZO MARINO

Presidente
Componente
Componente Relatore

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla Procura Federale

AVVERSO

La decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 25/2020 R.G., pubblicata il 18 dicembre 2020 sul sito federale, con cui il Tribunale Federale applicava
“”- *al sig. Matteo Torbidi la sanzione della sospensione per anni 5 (cinque), ex art. 6, lett. d) e f) del Regolamento di Giustizia FISE;*
- *al sig. Marino Ponciroli, in qualità di presidente del C.I. Torre dei Gelsi, la sanzione della sospensione per mesi 6 (sei), ex art. 6, lett. e), oltre all'ammenda di euro 2.000,00 (duemila), ex art. 6, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE.* “”

PREMESSO CHE

Dalla sentenza del Tribunale federale si evince che:

“A seguito di segnalazione del 7 gennaio 2020 veniva informata la Procura Federale di quanto accaduto all'interno del C.I. Torre dei Gelsi con particolare riferimento al comportamento tenuto dal sig. Matteo Torbidi. Lo stesso, secondo quanto emerso dall'esposto inviato, e contenente le segnalazioni di alcuni genitori, avrebbe posto in essere atti consistiti in presunte molestie, commesse nel corso dell'anno 2019, proprio nei confronti di minori tutti tesserati per il circolo di cui sopra. Per i medesimi fatti veniva depositata, altresì, denuncia querela dinanzi all'autorità ordinaria competente. Svolti gli opportuni atti di indagine dalla Procura Federale, veniva emesso avviso d'intenzione di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento per i fatti di cui sopra nei confronti del sig. Torbidi, nonché del sig. Ponciroli nella sua qualità di legale rappresentante del Circolo, per non aver tempestivamente posto in essere ogni opportuno provvedimento interno di allontanamento del Torbidi.

...

Nel caso che ci occupa, infatti, gli elementi raccolti a carico del sig. Torbidi possono ritenersi sufficienti ad una valutazione sotto il profilo disciplinare della condotta. Le dichiarazioni riguardanti le azioni poste in essere dal deferito, infatti, delineano un quadro probatorio chiaro circa la violazione delle più basilari norme comportamentali che devono attendersi da ogni tesserato. Il coinvolgimento dei minori, inoltre, è valutato come circostanza aggravante che delinea un grave quadro di responsabilità nella violazione dei dettami di probità e correttezza. Le dichiarazioni rese dalle famiglie delle persone offese relative a fatti indicati come accaduti reiteratamente tra il 2018 e il 2019 non lasciano dubbi circa le responsabilità del deferito che, infatti, a seguito dell'ultima segnalazione viene allontanato anche con provvedimento del sig. Ponciroli. Se è vero, infatti, che le dichiarazioni testimoniali de relato possono in sé avere una rilevanza attenuata, è anche vero che l'insieme di tali dichiarazioni convergenti e nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti, possono concorrere al



convincimento del Giudice. L'Organo Giudicante, infatti, determina il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione globale del quadro d'indagine, circostanza che determina come altamente probabile la commissione di fatti in contrasto con le norme sopra richiamate, e quindi realizzando un criterio superiore a quello della semplice probabilità richiesta nel procedimento sportivo per l'accertamento della responsabilità del tesserato-affiliato.

...

Le risultanze istruttorie a carico del sig. Torbidi inducono a ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti del comportamento tenuto dallo stesso all'interno del circolo. Anche qualora le dichiarazioni c.d. de relato debbano essere considerate alla stregua di mere segnalazioni, e nel caso di specie le stesse assumono la rilevanza di dichiarazioni o denunce, ammissibili alla stregua di quelle provenienti da tesserato riferendosi, nel caso, alle posizioni di minori, la loro assoluta convergenza nonché la loro evidente ed incontestabile eterogeneità soggettiva rapportata, altresì, alla univocità dell'oggetto delle stesse contestazioni, inducono a ritenere che all'interno del circolo il sig. Torbidi abbia compiuto degli atti in presenza di soggetti minori che, anche astrattamente considerati, determinano una grave responsabilità dello stesso.

...

Sull'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese causa l'impossibilità dell'avv. Verga di assistere e sottoscrivere il verbale per motivi di salute, si deve concordare con quanto sostenuto nelle note di trattazione depositate dalla Procura Federale, dalle quali emerge senza dubbio la tardività delle stesse e, soprattutto, l'assenza di prova circa l'effettiva impossibilità di portare a termine il proprio incarico professionale quantomeno con riferimento all'arco temporale della deposizione stessa. Tale circostanza consente, pertanto, la piena utilizzabilità della deposizione la quale, come evidenziato nell'atto di deferimento, costituisce nell'insieme degli elementi di prova e delle dichiarazioni volte a segnalare il comportamento tenuto dal sig. Torbidi, un ulteriore elemento, ma non certo l'unico, a supporto degli addebiti contestati. La responsabilità del sig. Ponciroli, infatti, è da rinvenirsi non solo in riferimento all'aspetto temporale, ma alla discrezionale valutazione personale delle segnalazioni antecedentemente ricevute e gestite con delle mere consultazioni delle parti interessate, nonché dello stesso sig. Torbidi, certamente insufficienti ed inappropriate dinanzi a tali e gravi fatti.

...

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, infatti, costituisce illecito disciplinare ogni azione o omissione, sia essa dolosa o colposa, posta in violazione dei Regolamenti federali o CONI. “” Con atto del 22 dicembre 2020 proponeva reclamo il sig. Torbidi, il quale:

- 1) insisteva sulla richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quelli che si stanno celebrando innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria;*
- 2) formulava eccezione di inapplicabilità delle disposizioni emergenziali alla giurisdizione sportiva, in virtù del fatto che la precitata normativa sarebbe applicabile solo alla giurisdizione ordinaria, tributaria, amministrativa e militare e non potrebbe essere estesa ai procedimenti sportivi;*
- 3) contestava l'utilizzabilità dei documenti prodotti dalla Procura Federale a sostegno dell'atto di incolpazione. Più precisamente confutava l' “uso probatorio di mail trasmesse da legali e di scritti “di pugno”, totalmente privi di firma e, dunque, di ignota paternità”;*
- 4) chiedeva la riduzione della sanzione comminata in virtù dell'applicazione delle circostanze attenuanti non valutate dal Tribunale Federale. Sosteneva, infatti, che la condotta del sig. Torbidi avrebbe comportato un danno di particolare tenuità (art. 9, lett. e, Reg. Giust); non avrebbe valutato “la personalità del TORBIDI (doc. 6 allegato alla memoria del 19.11.2020, di cui il Tribunale non fa menzione alcuna, e nel quale si evidenziano diversi aspetti di ‘ritardo’ del deferito)”;* “l'auto-sospensione



di fatto già attuata, da oltre un anno, da parte del TORBIDI, dalla frequenza di qualsivoglia attività e/o circolo FISE”.

Con atto del 26 dicembre 2020 proponeva reclamo il sig. Ponciroli, il quale:

1) sosteneva la nullità del verbale di audizione alla Procura Federale del 16 giugno 2020, perché non sottoscritto dal difensore;

2) insisteva nell’ammissione delle istanze istruttorie già formulate durante il giudizio di prime cure e contestava i documenti prodotti dalla Procura Federale perché anonimi ed in contrasto con le dichiarazioni dell’istruttrice Banfi;

3) contestava il giudizio di responsabilità addebitatogli dal Tribunale Federale perché avrebbe immediatamente espulso dal Circolo Ippico il socio sig. Torbidi la sera del 12 novembre 2019 dopo aver saputo dei possibili *“atti di molestia nei confronti di due ragazzine minorenni”*.

Mentre, con riferimento alla vicenda conosciuta nel gennaio 2019, il sig. Ponciroli sosteneva che non avrebbe dovuto prendere alcun provvedimento di espulsione *“solo perché era stato riferito che, mentre era seduto in macchina, (il Torbidi) avrebbe fatto il gesto di slacciarsi i pantaloni mentre stava salendo una ragazzina minore.”*

4) in subordine, ritenendo eccessiva la sanzione irrogata, chiedeva l’applicazione del richiamo.

In tal senso sosteneva che una delle persone offese aveva deciso di conservare l’iscrizione al Circolo, che il sig. Ponciroli si era già autosospeso dalle funzioni di Presidente del Circolo Ippico Torre dei Gelsi, fino alla decisione definitiva e che in ogni caso il sig. Ponciroli non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento nei confronti del Torbidi prima del mese di novembre 2019 poiché non ne esistevano i presupposti.

Successivamente, i sig. Torbidi e Ponciroli depositavano, rispettivamente il 7 gennaio 2021 e l’8 gennaio 202, memorie ex art 56 R.G. con cui insistevano nelle proprie difese già rassegnate nei reclami.

La Procura Federale, con memoria ex art. 56, c. 6, del R.G. dell’8 gennaio 2021, insisteva affinché venisse confermata la sentenza n. 25/20 resa dal Tribunale Federale FISE.

Più precisamente:

“A) Sul motivo n.1 di cui al reclamo del sig. Matteo Torbidi (rigetto della richiesta di sospensione del procedimento disciplinare).”

Secondo l’accusa federale l’art. 38, comma V, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva - nel prevede che *“l’azione disciplinare è promossa o proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”* – regola e disciplina il principio secondo cui il procedimento disciplinare possa essere attivato e proseguito indipendentemente dagli esiti del giudizio pendente innanzi all’Autorità penale per i medesimi fatti.

Rileva inoltre come il Giudicante di prime cure si è uniformato alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport sul punto (Parere n. 1/2016, della Sezione Consultiva, la quale ribadisce *“l’autonomia della potestà disciplinare dell’ordinamento sportivo, ferme restando le eventuali responsabilità «generalì» (penale, civile, amministrativa, artt. 49 e 56 CGS)”*).

“B) Sul motivo n. 2 di cui al reclamo del sig. Matteo Torbidi (mancata pronuncia in merito all’eccezione di inapplicabilità delle disposizioni emergenziali alla giurisdizione sportiva).”

La Procura chiarisce che, come motivato nel provvedimento di fissazione udienza, l’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e integrato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, espressamente attribuisce al *“Dirigente dell’Ufficio giudiziario l’adozione – per il periodo della seconda fase dell’emergenza, dal 12 maggio al 31 luglio 2020 – delle “misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie fornite dal Ministero della salute”*.



Chiariva, inoltre, che alcuna lesione del contraddittorio o compressione del diritto di difesa dei deferiti si era verificata nel giudizio di primo grado.

“C) Sul motivo n.3 di cui al reclamo del sig. Matteo Torbidi (utilizzabilità degli scritti depositati dalla Procura Federale, tra cui quelli privi di sottoscrizione, nonché sulla pronuncia inerente al merito dell’azione disciplinare).”

Per la Procura Federale l’impianto probatorio è idoneo a provare la responsabilità disciplinare del deferito. Ciò perché è conforme al principio espresso dal Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016 secondo cui *“il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.”*

“D) Sul motivo n.4 di cui al reclamo del sig. Matteo Torbidi (mancata pronuncia in merito all’applicazione delle circostanze attenuanti).”

La Procura precisava che *“il Giudicante di primo grado, nella sentenza qui reclamata, menziona la minore età delle vittime delle condotte del sig. Matteo Torbidi non come “circostanza aggravante” ai sensi dell’art. 8 RdG FISE quanto piuttosto come elemento che qualifica i fatti contestati come dotati di una gravità sostanziale... Conferma di tanto, la si scorge nitidamente dal dispositivo della sentenza reclamata nella quale non compare alcuna menzione della applicazione di circostanze aggravanti ai fini del computo della pena.”*

E’ infondata, inoltre, la doglianza mossa dal sig. Torbidi circa l’omessa pronuncia sull’applicazione delle circostanze attenuanti perché la valutazione delle dette circostanze è implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza.

“E) Sul motivo n.1 di cui al reclamo del sig. Marino Ponciroli (nullità del verbale di audizione alla Procura Federale del 16.06.2020).”

La Procura Federale rileva che non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il sig. Marino Ponciroli non sarebbe stato assistito dal proprio legale nell’ambito dell’audizione del 16 giugno 2020. Come risulta dalla documentazione in atti, l’avv. Verga aveva chiesto un differimento dell’audizione che era stato negato; successivamente lo stesso aveva partecipato attivamente all’audizione ma non sarebbe stato in grado di sottoscrivere il verbale, pertanto, il diritto di difesa del sig. Marino Ponciroli nell’ambito della predetta audizione era stato garantito.

“F) sui motivi nn.2 e 3 di cui al reclamo del sig. Marino Ponciroli (rigetto istanze istruttorie e responsabilità del sig. Ponciroli)”

Evidenzia la Procura Federale come il rigetto delle richieste istruttorie era fondato sull’assunto che le stesse risultavano superflue ai fini del decidere.

All’udienza del 13 gennaio 2021, tenutasi in camera di consiglio non partecipata in modalità telematica, questa Corte:

1) confermava il provvedimento Presidenziale del 22 dicembre 2020, ai sensi degli artt. 57.5 lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE e 38, comma V, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva - che testualmente recitano *“l’azione disciplinare è promossa o proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”* - e rigettava la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare formulata dal sig. Torbidi;

2) rigettava l’eccezione di inapplicabilità delle disposizioni emergenziali alla giurisdizione sportiva, formulata dal sig. Torbidi, visto che ex art. 28.2 del Regolamento di Giustizia FISE *“Il Giudice stabilisce, con provvedimento non impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza...”* e ai sensi dell’art. 28.5 del Regolamento di Giustizia FISE gli Organi di Giustizia possono tenere udienza *“tramite video/audioconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile”*. Ed in quest’ultima categoria rientra la modalità di esecuzione adottata dal Tribunale Federale;



3) visto l'art. 28.4 del Regolamento di Giustizia FISE, secondo il quale *“Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione”*, e considerato che, con riferimento al procedimento penale n. 5111/2019 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Milano, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano potevano essere stati formati atti o raccolti documenti nuovi e rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni e non presenti agli atti del presente fascicolo, invitava l'Ufficio della Procura a richiedere, ai sensi dell'art. 68.3 del R.G., direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport, l'acquisizione dell'intero fascicolo n. 5111/2019 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Milano, onerando lo stesso di depositare la precitata documentazione entro il 2 febbraio 2021.

4) invitava il sig. Ponciroli, entro il 2 febbraio 2021, a chiarire se il proprio legale era presente all'audizione del 16 giugno 2020 e se lo stesso non abbia solamente controfirmato il relativo verbale.

La Corte dato atto di quanto sopra, rinviava all'udienza del 9 febbraio 2021.

A tale udienza la Corte, preso atto delle motivazioni addotte dalla Procura Federale sul mancato deposito della documentazione degli atti e documenti del procedimento penale n. 5111/2019 R.G.N.R., invitava le parti a esprimere il loro consenso alla sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. c), del Regolamento di Giustizia, per il tempo necessario ad acquisire la documentazione inerente il procedimento penale.

La Procura Federale esprimeva il proprio consenso alla sospensione.

L'avv. Fulvio Gaballo, per il tesserato sig. Ponciroli, esprimeva il proprio consenso alla sospensione ma chiedeva contestualmente che fossero valutate le istanze istruttorie di cui all'atto di reclamo.

L'avv. Jacopo Scarpellini, nell'interesse del tesserato sig. Torbidi, esprimeva il proprio consenso alla sospensione per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli accertamenti sopra descritti.

La Procura Federale confermava il proprio consenso alla sospensione dei termini per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli accertamenti e delle prove.

Il Presidente invitava comunque la difesa del sig. Torbidi a produrre la documentazione relativa al procedimento penale in suo possesso.

Il Collegio invitava la Procura Federale ad attivarsi con la Cancelleria del Tribunale di Milano entro il 15 febbraio 2021 e a depositare copia degli atti dei quali era stato autorizzato il rilascio.

Invitava, altresì, la difesa del sig. Torbidi a produrre copia dei predetti atti entro lo stesso termine.

Riservava a successivo provvedimento, all'esito dell'acquisizione della predetta documentazione, ogni valutazione sull'ammissione delle prove articolate nei reclami, nonché la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Dichiarava sospesi i termini per la pronuncia della decisione ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera c), del Regolamento di Giustizia fino all'espletamento dell'istruttoria.

Con provvedimento del 16 marzo 2021 la Corte, a seguito della produzione da parte della Procura Federale della documentale precitata, fissava la camera di consiglio per la trattazione della causa per il giorno 8 aprile 2021.

A tale udienza erano presenti l'Avv. Fulvio Gaballo, difensore del sig. Ponciroli; l'Avv. Jacopo Scarpellini, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Vallese, difensore del sig. Torbidi; il Vice Procuratore Federale Avv. Gianpaolo Guarnieri.

Preliminarmente la Corte rappresentava che, esaminata la documentazione acquisita, non riteneva di ammettere ulteriori prove perché irrilevanti ai fini del decidere. Conseguentemente invitava le parti a discutere.

Entrambi i reclamanti e la Procura si riportavano rispettivamente a quanto dedotto negli scritti difensivi, con particolare riferimento alle conclusioni.



L'Avv. Gaballo formulava lacune precisazioni in relazione al primo episodio relativo alla vicenda per cui è processo.

L'Avv. Scarpellini chiedeva che venissero stralciate dal materiale probatorio relativo al procedimento oggi *sub iudice* alcune mail e in particolar modo quelle inviate dagli avv.ti Martignoli e Pugnaghi.

Alle ore 10:21 la Corte dichiarava chiusa l'udienza camerale e si ritirava per decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di reclamo n. 1 e 2 del sig. Torbidi sono stati già esaminati nell'ordinanza precitata del 13 gennaio 2021.

Il motivo di reclamo n. 3 del sig. Torbidi può essere trattato congiuntamente con i motivi di reclamo n. 2 e 3 del sig. Ponciroli.

In sintesi, le difese insistono nell'ammissione delle istanze istruttorie già formulate durante il giudizio di prime cure e contestano i documenti prodotti dalla Procura Federale perché anonimi ed in contrasto con le dichiarazioni dell'istruttrice Banfi.

Il *thema decidendum* è :

- se il sig. Torbidi, all'interno del C.I. "Torre dei Gelsi", abbia attuato condotte moleste nei confronti di minori tesserati presso lo stesso circolo;
- se il sig. Ponciroli nella sua qualità di legale rappresentante del Circolo, abbia commesso illecito disciplinare per non aver correttamente agito successivamente alla conoscenza dei fatti compiuti dal sig. Torbidi.

Con riferimento al primo punto, l'acquisizione del fascicolo penale ha confermato la correttezza dell'impianto motivazionale seguito dal Tribunale Federale.

Questa Corte, nell'analizzare tutta la documentazione contenuta agli atti, concorda con le conclusioni a cui è giunto l'Organo di prime cure.

Infatti, se da un lato è vero che, come sostengono gli incolpati, molto del materiale probatorio è inutilizzabile ai fini del decidere perché anonimo, è anche vero che tutti i documenti, utilizzabili e non, convergono nel senso di ritenere fondata l'accusa di molestie in capo al sig. Torbidi in ambito disciplinare.

La giustizia federale non necessita di un grado di certezza pari a quello richiesto nel procedimento giudiziario penale, atteso che il convincimento del giudice sportivo deve fondarsi sul principio di valutazione probatoria sancito dalle sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (cfr., decisione 93/2017; 6/2016) del più probabile che non, già richiamato dal Tribunale Federale.

Questa Corte ai sensi del combinato disposto degli artt. 28.4 e 56.6 del Regolamento di Giustizia FISE, con provvedimento del 13 gennaio 2021, invitava l'Ufficio di Procura a richiedere, ai sensi dell'art. 68.3 del R.G., l'acquisizione dell'intero fascicolo n. 5111/2019 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Milano.

Da tale documentazione si ricava la prova e la conferma della colpevolezza del tesserato Torbidi in ordine ai fatti contestati.

Quanto all'utilizzabilità nel procedimento disciplinare della documentazione acquisita, si rileva che nel procedimento per illecito sportivo vi è la possibilità di attingere dal processo penale atti ritenuti rilevanti ai fini del decidere.

Sotto tale profilo, secondo l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva, ai fini dell'acquisizione e dell'utilizzo del predetto materiale è sufficiente la provenienza dello stesso dalla Autorità Giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione se effettuata in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di giustizia o, in subordine, con quanto previsto dal codice di rito civile.



La Corte di Cassazione (Sez. Unite, 29 maggio 2009, n. 12717), con riferimento alla disciplina delle intercettazioni, che è soggetta a regole più stringenti rispetto ad altri mezzi di prova, ha statuito che anche il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari.

Se ciò è vero per le intercettazioni, a maggior ragione lo è per tutti quei mezzi di prova che sono soggetti ad una disciplina di utilizzabilità meno restrittiva e vincolata.

Gli elementi acquisiti nel caso *de quo* costituiscono, quindi, fonte diretta di prova della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro.

Alla luce dei suddetti principi si ritiene che la documentazione, legittimamente acquisita dal giudice penale, è pienamente utilizzabile in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che la stessa fornisce.

Dalle dichiarazioni della persona offesa per i fatti del 29 dicembre 2018 si evince la prova della commissione di atti molesti ai danni della stessa.

La persona offesa, tesserata minorenne, risulta attendibile quando specifica l'atto osceno compiuto dal Torbidi di mostrarle il proprio organo genitale. Tale asserzione è, inoltre, corroborata dalle testimonianze de relato dei genitori della stessa, del sig. Ponciroli e, soprattutto, dalle chat di WhatsApp con il contatto Leo.

Con riferimento alle pec del 6 gennaio 2020, ore 22:46, indirizzata a segreteria.fise@legalmail.it, con oggetto: "*comunicazioni di denuncia per Molestie Sessuali a Minori*", si evidenzia che da tale segnalazione non si evince alcuna specifica condotta disciplinarmente rilevante in capo al Torbidi.

Tale comunicazione, senza ombra di dubbio, avrebbe dovuto indurre la Procura Federale ad approfondire la segnalazione e non ad un semplice scambio epistolare con l'avvocato ivi indicato. Conseguentemente tale estrema genericità induce questa Corte a non ritenere la precitata pec rilevante ai fini del decidere.

Discorso diverso vale, invece, per la segnalazione trasmessa tramite pec del 3 gennaio 2020, ore 15:38, indirizzata a lombardia@fise.it ed altri indirizzi tra cui procura.fise@legalmail.it e segreteria.fise@legalmail.it, con oggetto: "*Richiesta di intervento su comportamento gravoso di un affiliato FISE*".

Tale comunicazione è stata correttamente inoltrata tramite posta elettronica certificata del soggetto segnalante e specifica che, nel novembre del 2019, il sig. Torbidi avrebbe posto in essere una condotta del tutto simile a quella pocanzi citata con riferimento ai fatti del 29 dicembre 2018, nel senso che il sig. Torbidi mostrava il proprio organo genitale anche a questa tesserata minore.

La differenza tra i due episodi è che quest'ultimo ha come sfortunata vittima una bambina che, all'epoca dei fatti, aveva soli sette anni.

Si considera quindi provato che il sig. Torbidi, all'interno del C.I. "*Torre dei Gelsi*", abbia tenuto condotte moleste nei confronti di minori tesserati presso lo stesso circolo.

Con riferimento alla posizione del tesserato sig. Ponciroli si deve valutare se lo stesso, nella sua qualità di legale rappresentante del Circolo, a seguito della conoscenza dei fatti commessi dal sig. Torbidi, abbia commesso illecito disciplinare "*per non avere adottato tutte le misure richieste per evitare la commissione dei fatti contestati al proprio tesserato*".

In tal senso rilevanti e sufficienti ai fini del decidere sono le considerazioni che si ricavano dal reclamo del sig. Ponciroli e cioè che:

- nel gennaio 2019 il sig. Ponciroli veniva a sapere "*che, mentre era seduto in macchina, (il Torbidi) avrebbe fatto il gesto di slacciarsi i pantaloni mentre stava salendo una ragazzina minore.*"



- *“il Ponciroli la sera del 12 novembre 2019 immediatamente dopo aver saputo che il socio Torbidi era sospettato di un atto di molestia nei confronti di due ragazzine minorenni, ha decretato l’espulsione del socio alle ore 23,30 e quindi dopo circa 4 ore.”*

In virtù di ciò si reputa influente per la decisione il contenuto del verbale di audizione del sig. Ponciroli alla Procura Federale del 16 giugno 2020.

La condotta del sig. Ponciroli non è conforme ai principi fondamentali degli statuti della FISE e del CONI.

Vista l’importanza della questione trattata, il sig. Ponciroli, da un punto di vista esclusivamente disciplinare, avrebbe dovuto, già dal gennaio 2019, denunciare l’accaduto alla Procura Federale e, se non allontanare, avrebbe quanto meno dovuto regolamentare l’accesso del sig. Torbidi al Circolo ippico al fine di tutelare i propri tesserati. Precauzione questa che, se fosse stata attuata, avrebbe anche potuto evitare il ripetersi degli spiacevoli eventi trattati nel presente procedimento.

Anche i motivi di reclamo identificati entrambi al n. 4, proposti dal sig. Torbidi e dal sig. Ponciroli possono essere trattati congiuntamente.

Il motivo è privo di fondamento, in quanto il Tribunale non ha ommesso di pronunciarsi in merito all’applicazione delle circostanze attenuanti, atteso che si tratta di questioni assorbite in altre statuizioni della sentenza dalle quali si ricava implicitamente, ma chiaramente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti; giudizio che è condiviso da questa Corte perché nessuno dei fatti dedotti dai sig.ri Torbidi e Ponciroli rientra tra le circostanze tipizzate dall’art. 9 del R.G..

Per quanto concerne il documento n. 6 allegato alla memoria del sig. Torbidi datata 19 novembre 2020, dallo stesso non si evince alcun vizio della personalità del sig. Torbidi che possa incidere sulla capacità di stare in giudizio, né sulla quantificazione della sanzione.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per quanto concerne il sig. Torbidi è necessario evidenziare che i precedenti giurisprudenziali di questa Corte per fatti simili riguardanti persone offese minori si discostano dalla sanzione inflitta dal Tribunale Federale. In tal senso questa Corte, per come praticato in analoghe fattispecie, evidenzia che ad atteggiamenti che infieriscono su bambini di sette anni segue la radiazione del Tesserato che non è degno di far parte della Federazione e, se non correttamente controllato, non deve avvicinarsi ad ambienti come i maneggi che dovrebbero sempre rappresentare una seconda famiglia, un’oasi di felicità e libertà per i Tesserati soprattutto junior, un posto sicuro in cui i genitori devono poter portare e affidare i propri figli per imparare a rispettare i principi e gli scopi della Federazione.

Non è concepibile che nei Centri Federali vengano compiute azioni come quelle emerse nel presente procedimento e soprattutto che le stesse vengano perpetrate più volte e nei confronti di più Tesserati junior.

Non è ammissibile che al Centro Ippico Torre dei Gelsi, nonostante più persone fossero a conoscenza dei fatti, il sig. Torbidi, indisturbato, sia riuscito a compiere più volte condotte corrispondenti ai gravi reati per i quali è perseguito dinanzi all’Autorità Giudiziaria penale.

Tanto premesso, la corretta sanzione da applicare secondo questa Corte ai precitati tesserati sarebbe maggiormente afflittiva rispetto a quella stabilita dal Tribunale. Tuttavia, osta il divieto di *reformatio in peius* applicabile al procedimento sportivo.

Sul punto il Collegio di Garanzia del CONI non ha un univoco orientamento, infatti, la Seconda sezione, nel provvedimento del 23 dicembre 2015, n. 70, testualmente sancisce che *“Il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado appellata dal solo condannato costituisce principio penalistico avente carattere eccezionale; non risulta tra i principi ispiratori della Giustizia Sportiva dettati dal Coni, né trova espresso ingresso nel Codice della giustizia sportiva”*.



La quarta sezione dello stesso Collegio di Garanzia del CONI, nel procedimento n. 84 del 2019, si esprime in senso diametralmente opposto; nello specifico si pronuncia nei seguenti termini: “È opportuno, tuttavia, sottolineare un ulteriore evidente vizio della decisione impugnata in questa sede. La Corte Federale, infatti, con la decisione impugnata ha modificato, in sede di reclamo, la qualificazione giuridica dell’illecito, a seguito del mutamento sostanziale del quadro normativo di riferimento, ed è giunta, in tal modo, ad una inammissibile *reformatio in pejus* della sanzione, sulla base del reclamo proposto dal solo tesserato e non dalla Procura. Ciò in aperta violazione di uno dei principi cardini del diritto sanzionatorio, che esclude l’applicazione di una sanzione più severa di quella applicata in precedente grado del giudizio, se non a seguito di impugnazione dell’organo dell’accusa”

Questa Corte ritiene di seguire il secondo orientamento non solo per quanto riportato nella massima, ma anche e soprattutto perché, secondo l’art. 112 c.p.c., i poteri del giudice dell’impugnazione vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti; con la conseguenza che, in assenza d’impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la sua decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla “*reformatio in peius*” in danno del primo.

La norma processuale contenuta nel primo libro del codice di rito, stabilendo che il giudice non deve oltrepassare i limiti della domanda, si applica anche all’appello, come ad ogni altro procedimento di impugnazione.

Il giudice di secondo grado, confermando la sentenza impugnata, potrà, infatti, senza violare il principio dispositivo, anche d’ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impuginate dalla parte interessata, posto che i suoi poteri vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti; con la conseguenza che, in assenza d’impugnazione (appello o ricorso incidentale) della parte parzialmente vittoriosa, la sua decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla “*reformatio in peius*” in danno del primo (Cass. 10542/2002; 9597/1998).

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello, in funzione di Giudice di seconda istanza, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 25/2020 R.G., pubblicata il 18 dicembre 2020 sul sito federale, rigetta i reclami e conferma la sentenza di primo grado.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e ai reclamanti, curandone la pubblicazione sul sito federale e l’immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 8 aprile 2021.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to ALESSANDRA BRUNI	Presidente
f.to ANNA MARIA PIZZOLU	Componente
f.to GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente Relatore